

Accordi Stato Regioni

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011


Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 223/CSR del 21 dicembre 2011

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012

Formazione dei Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP




Aggiornamento: approfondimenti tecnico organizzativi e giuridico-normativi; SGS; fonti di rischio compresi i R. ergonomici, tecniche di comunicazione volte alla in – formazione in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Disposizioni transitorie

Non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui sopra i DDL che abbiano partecipato **entro 6 mesi** a corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (alla data di entrata in vigore del presente accordo), rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del DM 16 gennaio 1997

Formazione dei Dirigenti

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori



Formazione da effettuarsi entro **18 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto

Formazione neo assunti entro **60 giorni**

Prova di verifica obbligatoria colloquio o test, in alternativa tra loro

Formazione pregressa: riconosciuta se svolta conformemente al DM 16/01/1997 o modulo A (D.Lgs 195/03).

Formazione per il Preposto

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare

Rischio Basso	
Formazione Generale	4
Formazione Specifica	4
TOTALE ORE	8

Rischio Medio	
Formazione Generale	4
Formazione Specifica	8
TOTALE ORE	12

Rischio Alto	
Formazione Generale	4
Formazione Specifica	12
TOTALE ORE	16

**Formazione particolare
aggiuntiva 8 ore**

Possono essere svolti in modalità *e-Learning* specifici contenuti per complessive 4 ore

AGGIORNAMENTO

6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio

Può essere svolto in modalità *e-Learning*

Entro **12 mesi** qualora la pregressa formazione sia **anteriore ai 5 anni** dalla data di entrata in vigore dell'Accordo

Formazione da effettuarsi entro **18 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto

Formazione neo assunti entro **60 giorni**


Formazione particolare entro **12 mesi** (qualora preposto già formato come lavoratore)

Prova di verifica obbligatoria colloquio o test, in alternativa tra loro

Disposizioni transitorie

Non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui sopra i preposti che abbiano partecipato **entro 12 mesi** a corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (alla data di entrata in vigore del presente accordo), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi per quanto riguarda la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento

Formazione dei Lavoratori



Formazione neo assunti entro **60 giorni**

Disposizioni transitorie

Non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui sopra i lavoratori che:

- abbiano partecipato **entro 12 mesi** a corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (alla data di entrata in vigore del presente accordo), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi per quanto riguarda la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento
- abbiano partecipato a corsi di formazione **alla data di entrata in vigore del presente Accordo**, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi per quanto riguarda la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento

Requisiti dei soggetti formatori in attesa della qualificazione del sogg.
Formatore da parte della CCP

- esperienza almeno triennale nella formazione in materia di igiene e sicurezza
- svolgimento dei compiti di RSPP da almeno 3 anni, questovale anche per il DDL

Corsi di formazione rivolti ai lavoratori e preposti organizzati in collaborazione con gli enti bilaterali e organismi paritetici territoriali

15 gg. In Attesa di eventuali riscontri, DDL può pianificare la formazione

Formazione all'uso attrezzature

Attrezzatura	modulo teorico (ore)	Durata modulo pratico (ore)
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)	4	4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatori idrauliche	4	8
Gru a Torre	8	4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a rotazione in basso e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	8	4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili (solo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	7 4	7 4
Trattori agricoli o forestali	3	5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatori, terne ecc	4	6 per scavatori idraulici 6 per scavatori a fune 6 per caricatori frontali 6 per terne 6 per autoribaltabili a cingoli 12 per scavatori idraulici, caricatori frontali e a terne
Pompe per calcestruzzo	7	7

Formazione pregressa

Riconoscimento della formazione pregressa alla data di entrata in vigore dell'accordo		
<i>Tipologia dei corsi</i>	<i>Adempimenti</i>	<i>Aggiornamento</i>
Corsi con durata complessiva non inferiore a quella prevista dell'accordo (tab. 1) composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento	nessuno	entro 5 anni dalla data di verifica.
Corsi caratterizzati da una durata inferiore a quella prevista dalla tab. 1	devono essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo	entro 5 anni dalla data di aggiornamento
Corsi non completati da verifica finale dell'apprendimento	oltre ad essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi occorre superare la verifica finale	entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento



Altri soggetti destinatari dell'obbligo di formazione e aggiornamento

secondo altri accordi e decreti:

- **RSPP ed ASPP:** art. 32, commi 2, 3 e 5 del D. Lgs. 81/08, corsi secondo accordo 26/01/2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- **RLS:** art.37, commi 10, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 81/08;
- **Addetti alla gestione della prevenzione incendi e lotta antincendio:** D.M. 10/03/1998;
- **Addetti alla gestione del primo soccorso:** D.M. 388/03.

NB: Obbligo di aggiornamento annuale degli RLS

- 4 ore per aziende che hanno da 15 < 50 dipendenti
- 8 ore con aziende > 50 dipendenti